

**“Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la gestione dei Centri polivalenti per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico ed altre disabilità con bisogni complessi sul territorio della Regione Lazio, di cui alla deliberazione di Giunta regionale 20 luglio 2021, n. 473” - Determinazione 21 settembre 2021, n. G11279.**

#### **FAQ al 12 ottobre 2021**

#### **Può essere ricompresa nelle macro voci di spesa, la locazione dei locali dove svolgere l'attività del Centro Polivalente?**

In linea con quanto disposto dall'art. 9 dell'Avviso Pubblico, le eventuali spese di locazioni sono da intendersi come spese rientranti tra quelle generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività del Centro, che non possono eccedere il 10% del costo complessivo del progetto e devono essere imputate al progetto attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile.

I limiti percentuali individuati per questa ed altre voci di spesa rispetto al costo complessivo delle attività progettuali non possono essere superati né in fase di presentazione della proposta progettuale (il mancato rispetto di tali limiti è causa di inammissibilità del progetto) né successivamente – qualora il progetto venisse ammesso a finanziamento (il superamento delle percentuali rispetto al costo totale a consuntivo delle attività sarà motivo di mancato riconoscimento delle eventuali quote eccedenti).

Ai fini dell'individuazione della disciplina regolativa dei principi generali di riferimento di gestione contabile, della congruità dei costi (ivi inclusi quelli relativi alle risorse umane) e dell'ammissibilità delle spese, nonché dei massimali di costo, si fa richiamo, in via analogica, e per quanto non esplicitato nell'Avviso, alla determinazione dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012 “Approvazione della “Direttiva per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi”.

#### **Come viene definito il numero dei destinatari del Centro polivalente?**

Le risorse regionali finalizzate alla gestione dei Centri Polivalenti dovranno prevedere, a pena di esclusione, l'attivazione di misure e interventi per un minimo di 8 e un massimo di 20 destinatari.

Questo significa che il Centro Polivalente potrà essere avviato solo se le misure e gli interventi siano destinati ad almeno 8 destinatari, e che le risorse regionali messe a disposizione potranno essere utilizzate per le progettualità fino ad un numero massimo di 20 destinatari, salvo quanto indicato nell'art. 6 dell'Avviso Pubblico circa l'ampliamento dell'offerta ad un numero superiore di destinatari.

Nella proposta progettuale andrà indicato un numero previsionale di destinatari del Centro polivalente nel biennio e le modalità di individuazione.

L'accesso al Centro polivalente, fermo restando quanto complessivamente previsto dall'art. 6 dell'Avviso Pubblico, è congiuntamente valutato dall'ente gestore del Centro polivalente e i servizi socio-sanitari di presa in carico.

## **A quale normativa fa riferimento il punto 13 della dichiarazione sostitutiva - Allegato A “Domanda di partecipazione”?**

L'Avviso Pubblico prevede che al momento della presentazione della domanda di partecipazione il proponente dichiari di mettere a disposizione, per la realizzazione del progetto, una sede atta ad ospitare il Centro polivalente e che tale struttura sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia edilizia, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sulle condizioni di sicurezza degli impianti, sulle barriere architettoniche, sulla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La normativa cui fare riferimento sono le varie normative vigenti che normano ciascuna delle materie citate. La sede che ospiterà il Centro polivalente deve possedere tutti i requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda.

## **Con quale criterio e limite è possibile definire l'area territoriale di competenza del Centro polivalente, entro i perimetri delle macroaree stabilite dall'Avviso pubblico?**

In via generale i partenariati definiscono collaborazioni tra Enti che a vario titolo prendono impegni relativamente al progetto e concorrono agli obiettivi del Centro polivalente, entro le specificità dettagliate dagli accordi. Tali collaborazioni rappresentano la *RETE* del Centro polivalente e, in fase di valutazione delle proposte, le manifestazioni di interesse al partenariato costituiscono elementi qualificanti i progetti.

Gli atti di partenariato con i servizi socio-sanitari di presa in carico comprenderanno in particolare le modalità di collaborazione per l'attuazione dei progetti individuali dei destinatari.

Ai fini dell'ammissibilità, la proposta progettuale dovrà includere le manifestazioni di interesse al partenariato da parte degli enti pubblici afferenti alla macroarea territoriale di riferimento:

- per i *servizi sanitari*, la Direzione sanitaria della ASL coinvolta/e;
- per i *servizi sociali*, la/e Direzione/i del distretto sociosanitario coinvolto/i o il Dipartimento delle politiche sociali, nel caso di Roma Capitale.

La scelta dei partenariati di cui alle manifestazioni di interesse presentate con la proposta progettuale, dovrà essere correlata al raggio di azione del Centro polivalente all'interno della macroarea di riferimento sulla base della presa in carico socio-sanitaria dei destinatari.

Ai fini dell'ammissibilità della proposta, non è obbligatorio coinvolgere tutti gli enti pubblici relativi alla macroarea prescelta, né tutti i distretti sociosanitari ricompresi nel territorio di competenza della ASL considerata.

## **Quali sono le finalità dei partenariati?**

In via generale i partenariati definiscono collaborazioni tra soggetti che a vario titolo prendono impegni relativamente al progetto e concorrono agli obiettivi del Centro polivalente, entro le specificità dettagliate dagli accordi e in coerenza con i propri mandati istituzionali. Tali collaborazioni rappresentano la *RETE* del Centro polivalente e, in fase di valutazione delle proposte, le manifestazioni di interesse al partenariato costituiscono elementi qualificanti i progetti.

Gli atti di partenariato successivamente formalizzati comprenderanno in particolare le modalità di collaborazione per l'attuazione dei progetti individuali dei destinatari.

Le Direzioni sanitarie e le direzioni dei distretti sociosanitari che manifesteranno gli intenti al partenariato, coordineranno e favoriranno la collaborazione al progetto da parte dei servizi sanitari e sociali territoriali con competenze dirette sulle progettazioni individualizzate dei destinatari.

## **Qual è la differenza tra la manifestazioni di interesse a costituirsi in ATI/ATS e la manifestazione di interesse al partenariato?**

La manifestazione di interesse a costituirsi in ATI o ATS è richiesta qualora il proponente presenti la proposta progettuale in forma associata con altri enti del terzo settore.

I soggetti componenti dell'associazione dovranno dichiarare di aver costituito l'associazione temporanea ovvero l'intenzione di costituirsi in ATI o ATS, presentando in questo ultimo caso manifestazione di interesse ad associarsi, congiuntamente ai relativi CV degli ETS coinvolti.

Le manifestazioni di interesse al partenariato sono parte integrante della proposta progettuale.

Ai fini dell'ammissibilità, devono essere allegate le manifestazioni da parte dei seguenti enti pubblici afferenti alla macroarea territoriale di riferimento, competenti della presa in carico socio-sanitaria dei destinatari:

- per i servizi sanitari, la Direzione sanitaria della ASL coinvolta/e;
- per i servizi sociali, la/e Direzione/i del distretto sociosanitario coinvolto/i o il Dipartimento delle politiche sociali, nel caso di Roma Capitale.

Oltre alle precedenti, devono essere allegate altresì le manifestazioni di interesse al partenariato da parte almeno di altri 3 enti (pubblici, privati profit o no profit).

L'Allegato B - Proposta progettuale, contiene il modello per la manifestazione di interesse al partenariato.

La formalizzazione dell'ATI/ATS e dei partenariati, di cui alle manifestazioni di interesse allegate alla proposta progettuale, avviene successivamente all'ammissione al finanziamento del progetto.

## **Le Fondazioni e le Associazioni iscritte all'anagrafe unica delle onlus possono rientrare tra i soggetti proponenti o associati in ATI/ATS?**

Sì, è possibile.

Infatti, l'Avviso pubblico, all'art 3 prevede che sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, in forma singola o in Associazione Temporanea di Impresa o di Scopo (a seguire anche "Associazione Temporanea"), costituita o costituenda, con comprovata esperienza pluriennale nel campo dell'inclusione di giovani e adulti con disabilità e/o esperienza specifica in progettualità relative a giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico.

I predetti Enti del Terzo settore, all'atto della presentazione della domanda, devono:

- avere sede legale e operativa nel territorio della Regione Lazio;
- risultare iscritti alla data di pubblicazione del presente Avviso almeno in uno dei seguenti registri:
  - Registro nazionale del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017;
  - Registro regionale del Lazio delle cooperative sociali di cui alla Legge Regionale n. 24 del n.27 giugno 1996;
  - Registro regionale del Lazio delle associazioni di promozione sociale di cui alla Legge Regionale n. 22 del 1° settembre 1999;
  - Registro regionale del Lazio degli organismi di volontariato di cui alla Legge Regionale n. 29 del 28 giugno 1993.

Come stabilito dall'art. 4 del Dlgs 3 luglio 2017, n. 117 sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le

imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

L'art. 22 comma 1 del predetto decreto legislativo prevede che le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45.

Pertanto, ai fini dell'avviso regionale in parola, per favorire la massima partecipazione agli enti del terzo settore interessati, nelle more dell'avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore, per le Fondazioni e le Associazioni iscritte all'anagrafe delle ONLUS, vale l'iscrizione alla anagrafe unica delle onlus di cui al DM 18 luglio 2003, n. 266.

Il possesso dei requisiti di iscrizione ai registri, comprensivi delle deroghe nelle more dell'avvio del RUNTS, deve permanere nei confronti dei soggetti proponenti (in forma singola o associata) per l'intero periodo di realizzazione del progetto come specificato dal medesimo art. 3 dell'Avviso pubblico.